

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 50 DEL 20/11/2024

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Visto l'art. 79 C.C.N.L. Funzioni Locali 16-11-2022, di seguito riportato:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Visto l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21-5-2018, di seguito riportato:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le

risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Atteso che, ai sensi del successivo comma 2, del suddetto art. 67 del CCNL 21.05.2018, l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato, tra l'altro:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale stabilisce che dall'01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Atteso che il MEF – RGS con il parere espresso nella nota prot. 257831 del 18.12.2018, ha precisato che sono escluse dal limite dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, tra le altre, le risorse dei rinnovi del CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale.

Vista la deliberazione n. 19/2018 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella quale è riportato che non sono assoggettate ai limiti di spesa dei Fondi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. 75/2017, gli incrementi del Fondo di cui all'art. 67 – comma 2 – lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018.

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018, la quale precisa che in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello

nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Atteso che il CCNL del 16.11.2022 (art. 79 – comma 6) prevede che la quantificazione del Fondo risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d) e a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Ritenuto quindi di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79, comma 1, C.C.N.L. 16-11-2022, come di seguito specificato:

Riferimento CCNL	Descrizione	Importo
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE		
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Risorse di cui all'art. 67 – comma 1 – CCNL 21.05.2018 Importo unico consolidato come certificato dal Collegio dei revisori dei conti per l'anno 2017 (Verbale 3/2017 del 25.05.2017) €. 118.623,69 <u>meno</u> Risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative (art. 15 – comma 5 – del CCNL 21.05.2018) €.37.500,08	€ 81.123,61
INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. a) CCNL 21.05.2018 importo, su base annua, pari a €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)</i>	€ 1.747,20
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. b) CCNL 21.05.2018 Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)</i>	€ 1.165,58



Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022	Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 <i>CFL ARAN 173: ai fini del calcolo si tiene conto del personale in servizio e non si tiene conto delle percentuali di part time</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 676,00
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.2022	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 805,97
Art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.2022	Risorse già a carico del bilancio corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3/B1 e tra D3/D1. Tali risorse sono utilizzate a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. <i>CFL ARAN 175: il calcolo viene effettuato sulle unità di personale in servizio tenendo conto delle percentuali di part time.</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 556,90
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'		
Art. 79 comma 1 lett. c) CCNL 16.11.2022	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	=====
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. c) CCNL 21.05.2018 Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio dal 01.01.2017 e entro il 31.12.2023, compresa la quota di 13 ^a mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno	€ 8.018,78
	TOTALE RISORSE STABILI	94.094,04

DECURTAZIONI E RIDUZIONI		
	Riduzione per variazione pianta organica (delibera di Giunta 5/11/2018 n. 60)	-€ 36.208,11
Art. 6bis, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001	Esternalizzazione dei servizi (determinazione S.G. 6/6/2019 n. 68)	-€ 5.864,36
	Riduzioni per rispetto limite di spesa dato dalle risorse stanziare nel preventivo 2024 destinate alla retribuzione accessoria del personale	-€ 24.621,57
	TOTALE FONDO ANNO 2024	€ 27.400,00

Accertata la disponibilità nel bilancio dell'Ente di risorse per il sostenimento degli oneri relativi al Fondo risorse decentrate anno 2024.

Visto l'art. 40bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: *“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”.*

Visto l'art. 8, comma 7, C.C.N.L. 16.11.2022, ai sensi del quale: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001”.*

DETERMINA

- 1) Di costituire il fondo risorse decentrate del personale non dirigente di Unioncamere Toscana anno 2024, per complessivi € 27.400,00, come segue:

Riferimento CCNL	Descrizione	Importo
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE		
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Risorse di cui all'art. 67 – comma 1 – CCNL 21.05.2018 Importo unico consolidato come certificato dal Collegio dei revisori dei conti per l'anno 2017 (Verbale 3/2017 del 25.05.2017) €. 118.623,69 <u>meno</u> Risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative (art. 15 – comma 5 – del CCNL	€ 81.123,61

	21.05.2018) €37.500,08	
INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. a) CCNL 21.05.2018 importo, su base annua, pari a €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)</i>	€ 1.747,20
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. b) CCNL 21.05.2018 Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)</i>	€ 1.165,58
Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022	Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 <i>CFL ARAN 173: ai fini del calcolo si tiene conto del personale in servizio e non si tiene conto delle percentuali di part time</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 676,00
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.2022	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 805,97
Art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.2022	Risorse già a carico del bilancio corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3/B1 e tra D3/D1. Tali risorse sono utilizzate a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della	€ 556,90

	categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. <i>CFL ARAN 175: il calcolo viene effettuato sulle unità di personale in servizio tenendo conto delle percentuali di part time.</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'		
Art. 79 comma 1 lett. c) CCNL 16.11.2022	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	=====
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. c) CCNL 21.05.2018 Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio dal 01.01.2017 e entro il 31.12.2023, compresa la quota di 13 ^a mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno	€ 8.018,78
	TOTALE RISORSE STABILI	94.094,04
DECURTAZIONI E RIDUZIONI		
	Riduzione per variazione pianta organica (delibera di Giunta 5/11/2018 n. 60)	-€ 36.208,11
Art. 6bis, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001	Esternalizzazione dei servizi (determinazione S.G. 6/6/2019 n. 68)	-€ 5.864,36
	Riduzioni per rispetto limite di spesa dato dalle risorse stanziare nel preventivo 2024 destinate alla retribuzione accessoria del personale	-€ 24.621,57
	TOTALE FONDO ANNO 2024	27.400,00

- 2) Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 1. alla voce B6 "Personale", a valere sul conto 321004 "Fondo produttività" che presenta la necessaria disponibilità di risorse.
- 3) Di dare atto che il fondo è costituito nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Del Secco)

Documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23ter D.Lgs. n. 82/2005)